

Perché per l'Italia la tenuta di un ordinamento giuridico interstatale costituisce una sfida geopolitica esistenziale*

RENATO IBRIDO**

Data della pubblicazione sul sito: 3 ottobre 2026

Suggerimento di citazione

R. IBRIDO, *Perché per l'Italia la tenuta di un ordinamento giuridico interstatale costituisce una sfida geopolitica esistenziale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2026. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo costituisce la rielaborazione dell'intervento svolto in occasione del seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* su "La crisi delle istituzioni del multilateralismo", che si è tenuto a Bologna il 27 febbraio 2026. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: <https://www.radioradicale.it/scheda/782973/la-crisi-delle-istituzioni-del-multilateralismo>.

** Professore associato di Diritto Pubblico Comparato nell'Università degli Studi di Firenze. Indirizzo mail: renato.ibrido@unifi.it.

1. Le tre relazioni introduttive del Seminario organizzato da *Quaderni Costituzionali* e da *Il Mulino* – pur muovendo da prospettive disciplinari diverse (relazioni internazionali; diritto costituzionale; diritto internazionale) – condividono un medesimo assunto di fondo: il rifiuto di una narrazione apocalittica della “morte” del diritto internazionale.

Più nello specifico: Alessandro Colombo distingue fra ordine liberale e ordinamento internazionale universale¹. Se entrambi non godono di buona salute è tuttavia soprattutto il primo ad essere entrato in una crisi potenzialmente irreversibile; secondo Cesare Pinelli, l’attuale crisi riguarderebbe non la normatività giuridica internazionale in quanto tale, bensì una specifica forma storica del diritto internazionale (quella cooperativa post-1945)²; infine, Pasquale De Sena invita a non scambiare la crisi di alcune istituzioni o principi per la fine dell’intero sistema³.

Le tre relazioni offrono così ulteriori spunti per ritornare problematicamente sul diffuso luogo comune secondo il quale il diritto costituirebbe, nell’ambito della competizione di potenza, un mero epifenomeno destinato a cedere il passo alla “legge del più forte”.

È quest’ultimo, un vecchio *cliché*, al quale alcuni filoni della letteratura strategica e politologica statunitense hanno cercato di conferire una patina di dignità intellettuale attraverso una rilettura selettiva del pensiero di Tucidide. Infatti, isolando il celebre dialogo tra Ateniesi e Melii dal resto de “*Le guerre del Peloponneso*”, Tucidide è stato arruolato, suo malgrado, fra i fondatori di un atteggiamento di fatalismo geopolitico, il quale escluderebbe qualsiasi spazio al diritto nell’ambito della competizione di potenza⁴. E tuttavia – se si prosegue nel racconto tucidideo – è agevole scoprire che il più forte viene sconfitto, le sue mura distrutte, l’impero dissolto. E che un piccolo gruppo di superstiti Melii fa ritorno sull’isola. Non si tratta evidentemente di un errore di interpretazione del pensiero tucidideo, ma a tutti gli effetti di una rappresentazione geopolitica: un’operazione di ingegneria storiografica e letteraria che seleziona un episodio, lo isola arbitrariamente dal contesto e lo trasforma in un passaggio-feticcio attraverso il quale mobilitare l’opinione pubblica interna e generare consenso in sede

¹ Cfr. A. COLOMBO, *Il diritto e le istituzioni internazionali nel collasso dell’ordine internazionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2026, pp. 521-522.

² Cfr. C. PINELLI, *La crisi delle istituzioni del multilateralismo. Una prospettiva costituzionalistica*, in *Quaderni costituzionali*, 2026, pp. 587-588.

³ Cfr. P. DE SENA, *Multilateralismo e diritto internazionale: riflessioni critiche*, in *Quaderni costituzionali*, 2026, pp. 551-552.

⁴ Cfr. TUCIDIDE, *Il dialogo dei Melii e degli Ateniesi*, Venezia, Marsilio, 1991, estratto da *La guerra del Peloponneso*.

internazionale in relazione a determinate rivendicazioni o interessi del paese che ancora oggi si colloca al vertice delle classifiche di potenze.

2. Per confutare la tesi dell'irrilevanza del diritto nell'ambito della competizione di potenza mi appoggerò a tre argomenti che ho avuto modo di sviluppare in maniera più compiuta altrove⁵.

Il primo argomento può essere sintetizzato come segue: nell'attuale scenario politico internazionale, la norma giuridica entra tendenzialmente sempre nel processo decisionale dell'attore internazionale che decide di violarla. Infatti, la violazione è generalmente preceduta da un'analisi costi-benefici relativa al potenziale danno reputazionale che da essa può derivare. Questa affermazione è confermata, fra l'altro, dall'investimento in competenze giuridiche specialistiche negli apparati di *intelligence* e sicurezza, così come dal ricorso sistematico ad interpretazioni alternative per mitigare i costi derivanti dalla violazione della norma giuridica. Il diritto è quindi un *katechon*, un freno, persino quando fallisce.

Se è vero che l'attore internazionale prende sempre in considerazione le norme giuridiche quando decide di violarle, non è necessariamente vero il contrario. Vengo qui al secondo argomento: come hanno evidenziato i costruttivisti e in particolare Alexander Wendt, la scelta di conformarsi allo standard di condotta prescritto da una norma giuridica non è sempre il risultato di un calcolo costi-benefici. In alcuni casi, e in presenza di specifici presupposti, la norma è interiorizzata ad un livello così profondo che l'attore internazionale non si pone nemmeno il problema se rispettarla o violarla⁶.

Terzo argomento: il grado medio di osservanza del diritto in ambito internazionale è largamente superiore a quello della sua violazione. E in ogni caso, un ordinamento nel quale i singoli precetti fossero tutti assistiti da una granitica effettività – oltre ad aprire le porte ad un mondo post-giuridico governato da codici diversi dal diritto (l'amore, l'empatia, il sentimento di immedesimazione, *etc.*) – non è mai esistito né potrebbe esistere⁷. Basti pensare che negli Stati Uniti si consumano ogni anno oltre 20.000 omicidi con armi da fuoco. Solo in un caso su due viene individuato un colpevole e condannato con una sentenza passata in giudicato. Eppure, che io sappia, nessuno osa disconoscere la normatività delle disposizioni penali statunitensi che puniscono l'omicidio. Viceversa, ad ogni violazione del diritto internazionale si torna a contestarne l'esistenza. Come mai questo doppio standard? La risposta che mi sono dato è che i "fallimenti" del diritto internazionale fanno quasi sempre notizia, mentre i suoi "successi" sono

⁵ Cfr. R. IBRIDO, "Errori di calcolo": forza e diritto nelle dinamiche geopolitiche di potenza, in *Rivista Trimestrale di diritto dell'economia*, in corso di pubblicazione.

⁶ Cfr. A. WENDT, *Teoria sociale della politica internazionale* (1999), Milano, V&P, 2007.

⁷ Cfr. M. LUCIANI, *Il diritto della forza*, in *Lo Stato*, 23, 2024, 297 ss.

invisibili e routinari. Insomma: il diritto internazionale funziona soprattutto quando non si vede. E tuttavia, posti sul piatto della bilancia, i successi del diritto internazionale pesano molto di più dei suoi fallimenti. Addirittura, in alcuni specifici settori, malgrado il carattere anarchico del sistema internazionale e l'assenza di un'autorità centralizzata di produzione e applicazione del diritto, il grado di osservanza delle norme internazionali è superiore a quello del diritto interno. Come recita la famosa "formula di Henkin", «*quasi* tutti i paesi rispettano *quasi* sempre *quasi* tutte le norme internazionali»⁸. Certo: in quel «quasi» – ripetuto tre volte – si gioca l'alternativa drammatica fra la guerra e la pace. Ciò non toglie che le società umane così come le "società di Stati" hanno sempre avuto bisogno di prevedibilità⁹. Senza regole ogni pratica dovrebbe essere rinegoziata caso per caso, sotto la costante minaccia dell'arbitrio e della forza e, fra l'altro, l'intero edificio degli scambi internazionali crollerebbe. Tale scenario risulterebbe del tutto antieconomico persino per il "più forte", perché i costi necessari a rendere ogni interazione minimamente sicura finirebbero sistematicamente per superare i benefici attesi della cooperazione stessa.

Evidentemente non intendo qui sottovalutare la gravità delle persistenti violazioni del diritto internazionale alle quali stiamo assistendo in diversi scenari di crisi. Si tratta di violazioni che indignano innanzitutto chi scrive. Tuttavia, in questa sede vorrei porre l'accento su un aspetto diverso: la necessità di sviluppare un rapporto, per così dire, "pacificato" con i fallimenti del diritto internazionale (e del diritto in generale). Perché è proprio il rischio del fallimento che permette di cogliere e apprezzare i successi derivanti da quella straordinaria impresa cooperativa che chiamiamo diritto.

3. L'ipotesi di ricerca che ho provato a sviluppare in altra sede è che esista una correlazione fra il peso che assume il diritto nell'ambito della competizione di potenza e la "taglia" degli attori internazionali (superpotenze nucleari, grandi potenze, medie potenze, piccole potenze) che utilizzano tali norme¹⁰.

La "taglia" introduce una linea di frattura che non corre lungo l'asse amico/nemico, alleato/rivale, bensì lungo quello della posizione strutturale che uno Stato occupa all'interno delle classifiche di potenza. Attori di pari rango –

⁸ Cfr. L. HENKIN, *How Nations Behave: Law and Foreign Policy*², New York, Columbia University Press, 1979, 47.

⁹ Cfr. L.L. FULLER, *I principi dell'ordine sociale*, Oxford, Hart Publishing, 2001, il quale sottolinea come la prima e più importante ragion d'essere del diritto risieda nella necessità di sottrarre le vicende umane all'incertezza e all'insicurezza.

¹⁰ Sulle classifiche di potenza, cfr. M.D. WALLACE, *War and Rank Among Nations*, Lexington, Lexington Books, 1973; M. VALIGI, *Le medie potenze. Teoria e prassi in politica estera*, Milano, V&P, 2017.

sebbene collocati in blocchi politico-militari differenti – tendono infatti a condividere alcuni interessi sistemici comuni, legati alla preservazione delle condizioni che rendono sostenibile il loro stesso *status*.

Per fare qualche esempio, le superpotenze nucleari condividono il comune interesse a impedire l'accesso di nuovi Stati all'arma atomica. In questo modo, esse conservano un vantaggio comparato rispetto agli Stati non nucleari. In secondo luogo, il mantenimento dello *status quo* nucleare riduce l'imprevedibilità legata all'utilizzo di queste armi da parte di altri attori – a maggior ragione se non statuali – spesso considerati meno razionali e affidabili.

Dal canto loro, le piccole potenze condividono un interesse strutturale a rafforzare non soltanto le organizzazioni internazionali, ma in particolare quelle sedi (ad esempio l'Assemblea dell'ONU) caratterizzate da criteri di rappresentanza egualitaria e dal principio “*one state, one vote*”. All'interno infatti di tali consessi, gli attori di taglia inferiore risultano sovra-rappresentati rispetto al loro peso demografico, politico e militare, così compensando – almeno in parte – l'asimmetria di potere con gli altri Stati.

E le medie potenze? Le *middle powers* condividono l'interesse a consolidare il ruolo del diritto nel funzionamento delle relazioni internazionali. Infatti, nell'attuale contesto tecnologico-militare, gli Stati di fascia media non possono ricorrere alla violenza per far valere le proprie ragioni nei confronti delle *potenze established*. In passato, coalizioni di medie potenze avevano sconfitto militarmente attori con proiezioni egemoniche e ridefinito le gerarchie di potenza. Basti pensare alle battaglie di Salamina e di Lepanto. Oggi, nella *nuclear era*, ciò non è più possibile, quanto meno in relazione a conflitti che potrebbero essere percepiti come esistenziali da parte delle superpotenze nucleari. Peraltro, le medie potenze neppure hanno interesse ad usare la forza contro attori di taglia inferiore. Infatti, una volta “sdoganata” la violenza verso il basso verrebbe altresì legittimata quella esercitata dall'alto, esponendo così le stesse medie potenze all'arbitrio delle superpotenze nucleari.

In una dinamica di razionalità strategica – e a meno che tali paesi non siano in grado di dotarsi in futuro di una propria deterrenza nucleare – le medie potenze possono soltanto continuare ad insistere sul potenziamento del ruolo del diritto. Peraltro, non di qualsiasi forma di diritto. Anche il diritto internazionale *fra e dei* Grandi spazi già evocato da Carl Schmitt allo scoppio del secondo conflitto mondiale rappresentava una modalità giuridica di organizzazione dello spazio politico internazionale¹¹. Eppure, esso risulterebbe inaccettabile per le medie e

¹¹ Cfr. C. SCHMITT [1939] *L'ordinamento dei Grandi Spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di Impero nel diritto internazionale*, in ID., *Stato, grande spazio, nomos*, trad. it. a cura di G. GURISATTI, Milano, Adelphi, 2015, 101 ss.

piccole potenze, che vedrebbero messa in discussione la propria sovranità. L'ordine giuridico al quale le potenze non nucleari guardano è invece quello che trova sviluppo all'interno di una società internazionale interstatale in senso bulliano¹².

Tale tesi trova precisi riscontri empirici: come ho provato a dimostrare in altra sede, le clausole di autolimitazione rispetto al diritto e alle istituzioni interstatali sono concentrate all'interno delle Costituzioni delle medie e piccole potenze. Al contrario, le superpotenze nucleari evitano deliberatamente di introdurre simili auto-vincoli, quantomeno a livello di fonti gerarchicamente sovraordinate e soggette a procedure di revisione aggravata¹³.

4. Quando, dunque, un ministro degli esteri di una media potenza afferma che il diritto internazionale «conta fino ad un certo punto» si commette un errore, prima che giuridico, politico. Un errore di interpretazione di quello che è l'interesse nazionale di una media potenza.

Più nello specifico, una media potenza mediterranea come l'Italia si trova oggi dinanzi a due sfide geopolitiche esistenziali (dove il termine esistenziale non rappresenta affatto una metafora).

¹² Secondo Bull, in assenza di un'autorità centrale dotata del monopolio della forza, ogni Stato si troverebbe in competizione con gli altri. Tuttavia, a differenza del realismo politico, Bull sostiene che gli Stati restano vincolati da alcuni interessi comuni che li spingono verso la cooperazione. A partire da Westfalia si sarebbe così progressivamente sviluppato un nuovo tipo di sistema internazionale, che Bull definisce *International Society*. Quest'ultima è un'associazione interstatale nella quale le unità costitutive del sistema (gli Stati) concepiscono se stesse, nelle relazioni reciproche, come vincolate da un insieme di regole comuni (il diritto internazionale) e da un impegno a partecipare al funzionamento di istituzioni condivise (ad esempio il sistema diplomatico). Naturalmente, l'appartenenza a questa *International Society* presuppone una certa auto-limitazione della sfera della sovranità statale. Questo apparente passo indietro consente in realtà agli Stati di compiere due passi avanti. Infatti, attraverso le risorse giuridiche e istituzionali della società internazionale, gli Stati possono perseguire una serie di "obiettivi comuni" che non sarebbero in grado di raggiungere da soli. Ricordiamo i più importanti: il mantenimento della pace, anche se intesa in senso debole come assenza di guerra tra Stati quale condizione normale delle loro relazioni; la stabilità delle aspettative reciproche, a partire dal rispetto degli impegni assunti; il riconoscimento e la garanzia della sovranità e dell'indipendenza di ciascun membro del sistema degli Stati; la difesa di un modello di organizzazione dello spazio politico internazionale fondato sugli Stati, piuttosto che su formati alternativi di strutturazione delle relazioni internazionali: cfr. H. BULL, *La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale* (1977), Milano, V&P, 2005.

¹³ Cfr. R. IBRIDO, *Geopolitica costituzionale. Una introduzione*, Bologna, il Mulino, 2025, 207 ss.

La prima sfida riguarda il Mediterraneo o più precisamente il teatro che connette i tre “colli di bottiglia” di Gibilterra, Suez e Bab-el-Mandeb. L’Italia è una potenza manifatturiera esportatrice, dipendente da questi flussi marittimi per energia, risorse, merci, dati. Se venisse interrotta la continuità di quel corridoio, il sistema economico e produttivo italiano non entrerebbe in crisi. Semplicemente cesserebbe di esistere.

La seconda sfida geopolitica esistenziale è quella di assicurare – malgrado le fisiologiche violazioni del diritto internazionale – la sopravvivenza di un’*International society* nel significato sopra precisato, contribuendo a preservare l’apparato normativo e istituzionale di una società internazionale interstatale.

Naturalmente, anche le superpotenze – come già accennato – hanno bisogno di un metodo giuridico di gestione del disaccordo. Da questo punto di vista, il ritorno ad uno stato di natura delle relazioni internazionali aprirebbe scenari catastrofici anche per i più forti. È evidente, tuttavia, che per le medie potenze la difesa dell’ordinamento giuridico di una società internazionale interstatale riflette un obiettivo ulteriore e più specifico: sbarrare la strada alla formazione di un diritto internazionale *fra e dei* Grandi spazi¹⁴.

Volendo essere franchi fino in fondo, se il nostro paese pensa di giocare “a fare il furbo” con chi è abituato a farlo con maggiori mezzi di noi rischia di entrare in una partita nella quale ha soltanto da perdere.

14 Cfr. C. SCHMITT [1939], *L’ordinamento dei Grandi Spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere*, cit., 101 ss.